

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROPOSTA di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS N.50 DEL 18.04.2016 coordinato con il Dlgs 56/2017

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice», ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori e servizi e forniture a cura del personale interno.
2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori, opere, servizi e forniture pubblici all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2. Definizioni

Ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice le prestazioni oggetto degli incentivi economici di cui al presente regolamento attribuibili riguardano le seguenti funzioni / attività:

- Programmazione delle spese per investimenti;
- Valutazione preventiva dei progetti;
- Predisposizione, controllo e affidamento delle procedure di gara;
- Esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile unico del procedimento;
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Collaudo, ivi compreso collaudo statico, tecnico amministrativo / certificato di regolare esecuzione
- Collaboratore tecnico / amministrativo

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A. “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, dipendente dell’Amministrazione che viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l’entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- B. “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato alla progettazione in relazione alla specifica competenza professionale (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- C. “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico ed amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’articolo 11, anche non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- D. “COLLAUDATORE”: personale con qualifica rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che svolge le operazioni di collaudo indicate all’articolo 102 del D.Lgs 50/2016.
- E. “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio di Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’articolo 4;
- F. FONDO: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016;
- G. FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lettera rr) della L.11/2016 le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 3 Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 1123 c.2 D.Lgs. 50/2016 e ripartizione fondo incentivante

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi, forniture nella misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura fino all'importo di € 2.000.000,00 e del 1,9% per importi superiori.
2. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva, sempre nell'importo di cui al comma 1.
3. L'80% del fondo come sopra computato costituisce il fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento;
4. Il 20 % (venti per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'articolo 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura;
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 3, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle percentuali indicate nella tabella allegata, da definire in merito alla ulteriore suddivisione delle varie competenze professionali;
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività;
8. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale;
9. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa;
10. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività;
11. Le aliquote di cui al precedente comma possono essere motivatamente ridotte od in parte incrementate dal dirigente sentito il RUP;
12. Qualora per la natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso interno.
13. In mancanza di una figura professionale il relativo compenso, se non attribuito all'esterno verrà assorbito dal responsabile dell'attività.

Art. 4. Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri:

- integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce;
- opportunità di perseguire una equa ripartizione degli incarichi;

2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo e che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente, sentito il Responsabile del Procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'articolo 5.

3. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di Direttore dei Lavori, di Ufficio di Direzione dei Lavori, di Collaudatore e/o di direttore dell'esecuzione, ed i loro collaboratori interni dipendenti dell'Amministrazione.

4. il provvedimento di individuazione deve riportare espressamente:

- - l'elenco dei dipendenti componenti il gruppo di lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale e le prestazioni da svolgere;
- - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- - l'aliquota percentuale dell'incentivo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei dipendenti.

Art. 5 Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.113, comma 3 del Codice gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti).

Art. 6 Formazione professionale e strumentazione

Per il personale interno l'Ente:

1. Promuove l'aggiornamento del piano di formazione del personale della SA, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche etc.
2. Garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo

Art.7 Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento sono sottoscritti dai dipendenti che li hanno ideati e redatti e contengono l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;
2. Sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Ente, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio;
3. Possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art.8. Liquidazione dell'incentivo - Modalità e termini

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del responsabile della singola opera. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio e fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.lgs 50/2016, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art.106 D.lgs 50/2016.

Art.9 Incremento di tempo

In presenza di un aumento di tempo di esecuzione rispetto quello contrattuale superiore al 20% e fino al 30% sarà applicata una decurtazione dei compensi dovuti de 10%;

In presenza di un aumento di tempo di esecuzione rispetto a quello contrattuale superiore al 30% e fino al 40% sarà applicata una decurtazione dei compensi dovuti del 20%

In presenza di un aumento di tempo di esecuzione rispetto a quello contrattuale superiore al 40% sarà applicata una decurtazione dei compensi dovuti del 25%

Art. 10 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal dirigente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'ente. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. L'incentivo potrà essere liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nel mese successivo a quello della liquidazione.

Art. 11. Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con decorrenza 19 aprile 2016.

Allegato A: ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

Funzione affidata	Programmazione Fino al 0,50%	Progettazione Fino al 16,50%	Affidamento Fino al 13,00%	Esecuzione Fino al 70,00%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	Fino a 0,30%				Fino a 0,30%
Responsabile del procedimento		Fino a 6,00%	Fino a 1,00%	Fino a 14,00%	Fino a 21,00%
Verificatore progettazione		Fino al 10,00%			Fino al 10,00%
Predisposizione controllo e affidamento procedure di gara			Fino al 8,00%		Fino al 8,00%
Direttore dei Lavori <i>Direttore operativo</i> <i>Ispettore di cantiere</i>				Fino al 35,00%	Fino al 35,00%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione				Fino al 10,00%	Fino al 10,00%
Collaudatore / Certificatore Regolare Esecuzione				Fino al 10,00%	Fino al 10,00%
Collaboratori tecnici**	0,10%	0,25%	0,50%	2,00%	2,85%
Collaboratori amministrativi**	0,10%	0,25%	0,50%	2,00%	2,85%
TOTALE					100%

